



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0000720

del 23/01/2017



Gestione WEB

Al Dott. Giuseppe D'ANNA

Al Direttore della Ragioneria e Bilancio

Dott. Gianluca CECCUCCI

Al Responsabile del Centro Servizi Gestione Patrimonio

Sig. Massimiliano CERRONE

Al Direttore del CNT


Dott. Salvatore MAZZA

Oggetto: Pubblicità atti

Si trasmette copia dell'allegata delibera con richiesta di procedere alle prescritte notifiche.

Delibera n. 305/2016 del 20/12/2016 – Allegato T al Verbale n. 14/2016: Approvazione schema di Convenzione per concessione in uso locali da adibire a Sede Sussidiaria dell'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.


IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


Delibera n. 305/2016

Allegato T al Verbale n. 14/2016

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per concessione in uso di locali da adibire a Sede Sussidiaria dell'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- VISTO il Decreto Leg.vo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- Visto il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdAapprova le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14 ottobre 2016 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- VISTA la nota prot. 10887 del 16/09/2016, con la quale il Comune di Cefalù comunicava alla Regione Sicilia, al DPC Regionale e all'INGV lo stato di degrado della strada che conduce all'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna;
- CONSIDERATA la segnalazione prot. n. 1888 del 20/09/2016 del Responsabile INGV dell'Osservatorio di Gibilmanna che segnalava i disagi del personale dipendente dell'Istituto al raggiungimento dell'Osservatorio in questione a seguito della strada danneggiata e colpita dalla caduta di massi lungo la carreggiata;
- VISTA la nota prot. n. 14788 dell'1/12/2016, con la quale veniva avanzata la richiesta al Comune di Cefalù di voler considerare la possibilità di mettere a disposizione dei locali per ospitare il personale INGV in attesa del ripristino dell'unica arteria utile per il raggiungimento dell'Osservatorio di Gibilmanna;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- VISTA la nota pec del 19/12/2016 inviata dal Sindaco del Comune di Cefalù, con la quale accettava di concedere dei locali in forma gratuita all'INGV trasmettendo contestualmente la bozza di atto da sottoporre all'attenzione dell'Istituto;
- RITENENDO che ricorrano le oggettive motivazioni;
- VALUTATA positivamente la soluzione individuata;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione tra INGV e il Comune di Cefalù per la concessione gratuita di locali da adibire a sede sussidiaria dell'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 20/12/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE
COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE SUSSIDIARIA OSSERVATORIO GEOFISICO DI
GIBILMANNA**

TRA

Il Comune di Cefalù, (C.F. e P. IVA: 00110740826) con sede in Corso Ruggiero n. 139, rappresentato danella sua qualità di.....

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito denominato INGV, con sede legale in Roma – 00144 - Via di Vigna Murata n. 605, (C.F. e p.iva: 06838821004) rappresentato dal Presidente, Prof. Carlo Doglioni,

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b).....*svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;*
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c)*partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni e stabilisce lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che con nota n° 21595 del 09/09/2016 il Sindaco di Cefalù notiziava il Presidente della Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia circa lo stato di degrado della strada comunale che, dalla provinciale 54 bis, conduce all'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna, ulteriormente ammalorata a danneggiata lungo i 4,5 km del suo tracciato a causa di frane già classificate nel P.A.I. del 2007 con il codice 028-6CX-003 (P.3 -R3) e 028-6CX-004 (P3-R2/3);
- che, in data 19/09/2016 ad aggravare la già precaria situazione si è verificato un ennesimo distacco di un masso di grosse dimensioni che danneggiava il muro di sottoscarpa e del muro

ST gi

posto a valle della strada, così come constatato da sopralluogo congiunto da parte dei tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e dai tecnici dell'Ufficio comunale di Protezione Civile;

- Che con propria nota n° 14788 del 01/12/2016 assunta al protocollo comunale in data l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a seguito della precarietà e pericolosità della strada di accesso alla Sede INGV, richiedeva al sindaco di Cefalù la disponibilità di alcuni locali da adibire a sede sussidiaria in modo da consentire al personale dell'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna di operare in condizioni di maggiore sicurezza riducendo la presenza, presso la sede di Gibilmanna, solamente per le attività assolutamente indispensabili e potere decidere i tempi di intervento in occasione di particolari condizioni meteo e ciò fino a che non saranno risolti i problemi di percorribilità ed accesso alla sede;
- che l'Osservatorio di Gibilmanna è un nodo strategico sia per la rete di comunicazione dell'INGV, poiché da qui transitano tutti segnali della rete sismica-geodetica della Sicilia Centro-occidentale e della rete geochemica delle Isole Eolie e dell'Etna, sia perché presso di esso sono ospitati vari Enti civili e militari con le loro reti di comunicazioni;
- Visto l'art. 11 bis e 14 del regolamento Comunale per la gestione, l'utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cefalù approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 112 del 7/9/2010;

Per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopo della concessione

Lo scopo della presente convenzione, senza alcuna finalità lucrativa, è connesso allo svolgimento delle attività per conto del Dipartimento della Protezione Civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità consistenti nella gestione della rete di monitoraggio sismico e geodetico per la Sicilia Centro/occidentale e Calabria Meridionale e nella gestione delle attività di monitoraggio multidisciplinare sottomarino;

Art. 2 - Oggetto della concessione

La Concessione prevede l'uso di Beni Patrimoniali di porzione dei locali denominati ex ONMI, piano primo, individuati catastalmente al Foglio 1 – particella 628 sub 5 e sub 7 (parziale) così come individuata nell'allegata planimetria campita in verde e consistente in due vani, due servizi più una vasta area di disimpegno, con la esclusione dei locali adibiti a archivio storico del Comune di Cefalù e stanza già destinata a COM (centro Operativo Misto) per le eventuali emergenze di Protezione Civile.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione, stante i motivi di necessità e urgenza che l'hanno determinata, decorre dalla data di sottoscrizione della presente e comunque fino al ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di accesso all'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna. Il Comune, in caso di necessità,

ST 

potrà comunque richiederla restituzione immediata del bene ai sensi dell'art. 1.809 del Codice Civile.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Alla consegna dei locali che dovrà avvenire entro 15 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione, verrà redatto in contraddittorio il verbale di consegna previsto dall'art. 14 del su citato regolamento Comunale per la Concessione in Uso di Beni Patrimoniali.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 7 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

Art. 8 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 9 - Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.



Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario.

Le spese di luce, acqua, riscaldamento, qualora non frazionabili, per l'impossibilità di installare contatori autonomi, saranno determinate in modo forfettario.

Le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c. sono a carico del concessionario.

Art. 12 - Oneri a carico dell'ente concedente

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese

- manutenzione straordinaria
- assicurazione dello stabile.

Art. 13 - Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statuarie

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano

sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 14 - Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso

di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 16 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Comune di Cefalù

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Sindaco

Prof. Carlo Doglioni

ST ehi